



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 - 09080 Villa Sant'Antonio
 mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it
 pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
 web: www.comune.villasantantonio.or.it
 Tel. 0783/964017 - 0783/964146 fax 0783/964138
 P.I./C.F. 00074670951

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018

del 21-12-2017

L'anno duemiladiciassette ed addì ventuno del mese di dicembre con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Frongia Fabiano	P	Loi Alessandro	P
Sanna Alberto	P	Soddu Marta	A
Marras Pietro Paolo	P	Saccu Antonia Laura	A
Biancareddu Maria Rita	P	Passiu Antonello	A
Tatti Maria Teresa	P	Atzori Pier Paolo	A
Pau Arianna	P		

Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco *Fabiano Frongia*.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale *Dott. Daniele Fusco*.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. 118/11 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 11.06.2014;
- il Regolamento di Contabilità Armonizzato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18.11.2016;
- Il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.06.2014;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTE:

- la legge n. 147 del 27/12/2013 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU della legge di stabilità n. 147/2013 che prevede che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

CONSIDERATO CHE:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 27/12/2013 n. 147, sono esentati dal pagamento dell'IMU gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge 28/10/2013, n. 124, sono esentati dall'IMU gli immobili ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- che ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014, n. 80 sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

PRESO ATTO delle innovazioni della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che dispone all'articolo 1:

- **Comma 10** una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatte eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.38 del
21-12-2017 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

- **Comma 13:** l'esenzione dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27/12/1977, n. 984) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993.
Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- **Comma 15:** all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “... ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”;
- **Comma 53:** all'articolo 13 del decreto legge 6/12/2011, 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”;

Vista la circolare n. 1/df del 17/02/2016, in cui si chiariscono i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito ai parenti;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che:

- il Comune di Villa Sant'Antonio rientra nell'elenco dei Comuni esenti di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993;

Dato atto che, questa Amministrazione, in considerazione del gravoso carico tributario che i contribuenti di questo Comune sostengono, intende ridurre ulteriormente l'aliquota relativa all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2018 e che, pertanto, le aliquote I.M.U. per l'anno 2018 risultano le seguenti:

IMU:

ESENTI → Abitazione Principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze con esclusione delle abitazioni di tipo signorile (Cat. A1), ville (cat. A8) e palazzi di pregio artistico o storico (Cat. A9) per le quali si applica l'aliquota dello 0,3%;

Tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nell'aliquota precedente ivi incluse le aree edificabili ad eccezione della categoria catastale D → si applica l'aliquota 0,5%

Fattispecie imponibili categoria catastale D (esclusa categoria D10) 0,76% (quota riservata allo Stato)

Detrazione per abitazione principale limitatamente alle abitazioni di tipo signorile (Cat. A1), ville (Cat. A8) e palazzi di pregio artistico o storico (Cat. A9) euro 200,00.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni I.M.U. per l'anno 2018;

Valutato che entro certi importi risulta antieconomico l'accertamento per il mancato versamento del tributo, si ritiene necessario stabilire in € 15,00 (compreso del tributo, delle sanzioni e degli interessi), l'importo sotto il quale non si provvederà all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'IMU, specificando, al fine di evitare la strumentalizzazione del beneficio, che nel caso in cui l'omissione del pagamento è ripetuto per due o più anni consecutivi, si provvederà alla riscossione dell'intera somma qualunque sia il credito vantato;

Accertata la propria competenza in merito;

Acquisito Parere amministrativo favorevole del Responsabile dell'Ufficio contabile ai sensi dell'art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

Acquisito Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa;

1. Di individuare le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2018, nonché le seguenti detrazioni d'imposta:

- IMU:
- ESENTI → Abitazione Principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze con esclusione delle abitazioni di tipo signorile (Cat. A1), ville (cat. A8) e palazzi di pregio artistico o storico (Cat. A9) per le quali si applica l'aliquota dello 0,3%;
- Tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nell'aliquota precedente ivi incluse le aree edificabili ad eccezione della categoria catastale D → si applica l'aliquota 0,5%
- Fattispecie imponibili categoria catastale D (esclusa categoria D10) 0,76% (quota riservata allo Stato)

- Detrazione per abitazione principale limitatamente alle abitazioni di tipo signorile (Cat. A1), ville (Cat. A8) e palazzi di pregio artistico o storico (Cat. A9) euro 200,00.

2. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;
3. Di dare atto, altresì, che le scadenze sono quelle previste dall'attuale normativa nazionale;
4. Di stabilire che non si farà luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi all'IMU, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito (con riferimento a ogni periodo d'imposta) non superi l'importo di € 15,00 (compreso del tributo, delle sanzioni e degli interessi);
5. Di dare atto che nel caso in cui il mancato versamento dell'imposta e/o parte di esso si ripeta per due o più anni consecutivi, si procederà alla riscossione dell'intero importo omesso dal versamento qualunque sia il valore del credito;
6. Di dare atto che le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 si applicano con effetto retroattivo anche agli anni per i quali si è ancora in fase di accertamento;
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze - per la pubblicazione, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.

Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
F.to Fabiano Frongia

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Daniele Fusco

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Daniele Fusco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 22-12-2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è:

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant'Antonio, 21-12-2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant'Antonio,

L'Impiegato Incaricato